

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO DI "AFFITTO DI POLTRONA" NEI SALONI DI BELLEZZA.

PREMESSA Con la denominazione di "affitto di poltrona" si vuole fare riferimento ad uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale, con le eventuali attrezzature pertinenti, ad un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, esercita la propria impresa nei locali concessi in affitto, a condizione che gli stessi siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari, verso pagamento di un determinato corrispettivo. Tenuto conto delle differenti caratteristiche organizzative delle due attività in esame, il contratto può essere denominato come affitto di "poltrona" con riferimento all'attività di acconciatore mentre, riguardo all'attività di estetista, si può denominare come affitto di "cabina". La soluzione contrattuale che si rappresenta risponde ad alcune specifiche istanze delle due Categorie interessate che sono emerse negli anni recenti soprattutto a fronte dei mutamenti della situazione socio-economica del Paese Italia e delle inevitabili ripercussioni che tali cambiamenti hanno comportato a carico delle imprese del settore Benessere. In effetti, va considerato come nell'attuale contesto di mercato, gravemente esposto alla crisi dell'economia ed alla conseguente flessione dei consumi dei servizi, risulti necessario avviare una nuova riflessione sulle reali prospettive di chi decida di intraprendere una nuova attività imprenditoriale nei settori del Benessere, in primo luogo considerando i rilevanti investimenti iniziali ed i successivi costi fissi e di funzionamento che, unitamente ai pesanti oneri fiscali e parafiscali, mettono a repentaglio la stabilità delle imprese avviate, fino a provocarne la crisi e la chiusura entro il breve termine. Tale prospettiva negativa è poi aggravata dalle difficoltà di accesso al credito e dalla cronica carenza di adeguate garanzie a sostegno dei giovani imprenditori. A ciò si aggiunga la difficoltà di creare e mantenere i posti di lavoro presso le imprese del settore, soprattutto in considerazione del fatto che in periodi di recessione gli imprenditori sono meno propensi ad assumere nuovo personale da inserire stabilmente in azienda e, quando ne abbisognano, sono costretti, in mancanza di prospettive stabili, ad utilizzare personale occasionale o, anche, con contratti di lavoro precari e mal retribuiti. A fronte delle difficoltà evidenziate, le Organizzazioni delle Categorie del Benessere hanno avviato un percorso mirato ad analizzare nuovi modelli di gestione aziendale che, da una parte, favoriscano la riduzione dei costi di organizzazione aziendale per i titolari dei saloni di acconciatura e dei centri estetici e, dall'altra, consentano a numerosi soggetti in possesso di adeguati requisiti professionali, ma privi delle necessarie disponibilità di risorse per organizzare un'impresa, di avviare in modo regolare una propria attività imprenditoriale evitando quei fenomeni di abuso e di irregolarità che spesso alimentano l'economia "sommersa".

I PRECEDENTI NEI PAESI ESTERI In alcuni Paesi esteri, ad esempio nel Regno Unito e negli USA si possono registrare alcuni esempi di cooperazione fra operatori dei settori interessati che, con le dovute cautele, possono essere tenuti presenti anche nel nostro ordinamento. Ad esempio, nei grandi saloni dei parrucchieri in USA, il nuovo trend si chiama il "booth rental station", in pratica: il noleggio della poltrona. Ci sono due tipologie di saloni che praticano questo tipo di offerta. La prima riguarda i saloni per parrucchieri che decidono di affittare una o due postazioni mantenendo comunque la loro clientela abituale, e l'altra tipologia dove imprenditori forniscono lo spazio e i servizi, mentre una decina di professionisti affitta le postazioni all'interno del salone portando con loro la propria clientela. Generalmente, in ogni studio si condivide la postazione per lavare i capelli e nell'affitto sono incluse spese per l'elettricità e la connessione internet. Per quanto riguarda spazzole, pettini, forbici e altri prodotti, ognuno è libero di usare ciò che vuole ma deve essere autonomo. Capelli D'Oro (capellidoro.com), per esempio, un salone di lusso sulla Fifth Avenue a New York City, mette a disposizione degli stilisti anche un

computer per fissare e registrare gli appuntamenti, e la possibilità di pagamenti tramite bancomat e carta di credito. Non mancano poi le APP per gestire i propri clienti: MyChair (www.mychairapp.com) è una App esclusiva per parrucchieri che permette di organizzare le varie prenotazioni e creare una scheda personale per ogni persona. Snap Hair (snaphair.com) di Chicago, ad esempio, offre un contratto che include l'affitto, un'assicurazione e champagne di benvenuto per i clienti.

LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO Le esperienze sopra citate, che si sono sviluppate nei paesi esteri, in particolare in quelli anglosassoni (in regime di common law), non possono essere replicate poiché tali nel nostro ordinamento (in regime di civil law) in quanto risultano solo parzialmente compatibili con i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, sia di natura civilistica, che di carattere settoriale, per l'avvio e l'esercizio delle attività nel settore del benessere. In base alla disciplina vigente, le attività interessate devono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società di persone o di capitale, in luogo pubblico o privato, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, rispettivamente secondo la legge 17 agosto 2005, n. 174 (per l'attività di acconciatore) e la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (per l'attività di estetista) e secondo le rispettive leggi regionali integrate dai regolamenti comunali. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore ovvero di della qualificazione professionale di estetista, il quale deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività stesse. In particolare viene previsto che l'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Altresì, viene precisato che le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi di propria competenza, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. 7 Per converso viene stabilito che l'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere; in tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. Allo stato attuale, pertanto, non risulta possibile prestare le attività di acconciatore e di estetista da parte di soggetti con la semplice qualità di lavoratori autonomi in possesso di Partita IVA, con libertà di movimento nei confronti del mercato e con facoltà di prestare i propri servizi di volta in volta presso la clientela, vale a dire senza un'organizzazione strutturale di locali e di attrezzature. Parimenti non è ammesso che un salone di acconciatore o un istituto di estetica possa cedere in locazione, ovvero "affittare", parte del proprio spazio aziendale ad un lavoratore autonomo esterno (con P. IVA), ancorché in possesso della relativa abilitazione professionale, né, tantomeno, che possa essere pattuito con lo stesso un valore percentuale sugli incassi da riconoscere per la quota parte di utilizzo dello spazio affittato. L'unica fattispecie attualmente ammessa di prestazione dell'attività da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditore, svolta in forma di collaborazione esclusivamente nell'ambito di imprese abilitate del settore, è ravvisabile nella stessa legge n. 174/2005 limitatamente all'attività di acconciatore (per gli approfondimenti si veda il paragrafo

ANALISI DEI POSSIBILI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'AFFITTO DI POLTRONA ALLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA Come indicato in premessa, l'esercizio di due imprese nella medesima sede, secondo l'affitto di poltrona/cabina, può essere regolato da uno specifico contratto in base al quale il titolare di un'impresa di acconciatura o di estetica concede in uso una parte dell'immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale. Tale contratto è a titolo oneroso e, rientrando nella categoria

generale della locazione, comporta il pagamento di un determinato corrispettivo. Tale fattispecie contrattuale trova riscontro in un contratto tipico già previsto dall'art. 1615 c.c. recante "Gestione e godimento della cosa produttiva", rientrante nella categoria contrattuale dell'affitto. In base a tale contratto, quando la locazione ha per oggetto la gestione ed il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa ed allo stesso spettano i frutti e le altre utilità derivanti dal godimento dei beni affittati. In sostanza è un contratto con il quale una parte, dietro pagamento, concede all'altra la disponibilità e il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile (es. una fabbrica, un albergo, un locale per svolgere un'attività economica o professionale); l'affittuario, cioè chi ottiene in godimento la cosa produttiva, deve riceverla organizzata e munita del necessario per sfruttarla e gestirla conformemente alla sua destinazione economica. Quindi i locali dell'impresa abilitata di acconciatore o di estetista devono essere già attrezzati per l'esercizio dell'attività in modo che possano essere gestiti dall'affittuario. [In subordine potrebbe anche essere utilizzata anche la forma contrattuale del "comodato d'uso" ai sensi dell'art. 1803 c.c., in base al quale una parte (comodante) consegna a un'altra (comodatario) un bene mobile o immobile, perché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire il bene ricevuto alla scadenza convenuta. Il tratto caratteristico è la gratuità e l'assenza di un corrispettivo (nel comodato sono prevedibili solo i rimborsi di spese o di oneri gestionali che non costituiscono corrispettivo)]. 8 Sulla base del contratto indicato l'affittuario (o il comodatario) può gestire ed utilizzare i beni mobili ed immobili specificamente indicati nel contratto di locazione in modo da farli confluire nell'ambito di un'azienda propriamente intesa, nella quale fare rientrare anche altri eventuali beni apportati dall'affittuario in senso complementare o accessorio rispetto ai beni concessi in locazione. In sostanza, l'azienda viene organizzata dall'affittuario in veste di imprenditore. A conferma, si ricorda quanto precisato dalla stessa Cassazione (ad es. Sent. Sez. Lav. n. 3773/1997 e successive), nel senso che, allorquando in una medesima sede si svolgano due attività distinte, occorre accertare che le rispettive attività vengano esercitate con organizzazioni del tutto autonome per mezzi e capitali e come tali riconducibili ad aziende separate ciascuna delle quali sia suscettibile di un proprio inquadramento. Da quanto evidenziato discende la necessità di stabilire in apposito contratto stilato in forma scritta tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni delle parti contraenti. In tal senso è necessario che il contratto riporti oltre alla durata, alle facoltà di recesso anticipato ed alle cause di risoluzione anticipata, specifici riferimenti relativi alla superficie data in uso, alle relative postazioni, all'eventuale utilizzo di prodotti e di attrezzature, al canone di affitto, al rimborso delle utenze, all'acquisto dei prodotti da utilizzare. Possono anche essere indicate specifiche modalità di esercizio con riferimento ad orari concorrenti o alternati od a limitazioni temporali dell'uso dei beni affittati. Possono anche essere individuate modalità per l'accertamento, da parte del locatore, se l'affittuario rispetta gli obblighi che gli incombono; possono essere regolati e suddivisi gli oneri di riparazione. In sostanza, è necessario definire in modo chiaro e particolareggiato tutti i contenuti del contratto, con i rispettivi diritti ed obblighi delle parti (locatore e affittuario) al fine di determinare una netta separazione delle aziende organizzate dai due imprenditori e riducendo al minimo la commistione dei rispettivi beni aziendali così da demarcare e separare le rispettive responsabilità, sia sul piano civile, che, eventualmente, sul piano penale, nei rapporti con la clientela, nonché nei rapporti con le diverse Pubbliche Amministrazioni competenti nelle varie materie (fiscale, ambientale, sicurezza sul lavoro ed altro). Infine si deve evidenziare che i due contraenti, al di là dei vincoli degli obblighi e degli oneri definiti dal contratto di affitto, rivestono la qualità di imprenditori ed in tale veste giuridica risultano in una posizione pienamente equiparata ed autonoma, nel senso che sono da escludere eventuali facoltà di impartire ordini o indicazioni da parte dell'uno nei confronti dell'altro sulle prestazioni da effettuare, così come sono da escludere eventuali poteri di controllo o anche di richiamo sull'operato dell'altro.

LO STATO ATTUALE NEL TERRITORIO ITALIANO L'esercizio delle attività è subordinato a previa presentazione di apposita Segnalazione Certificata di inizio attività (di seguito "S.C.I.A.") al Comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, corredata di documentazione, costituita da: a) attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del titolare o del/i responsabile/i tecnico/i; b) autocertificazione dei requisiti dei locali rispondenti alle vigenti norme e prescrizioni in materia di edilizia ed di urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché, a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza dei luoghi di lavoro, e di igiene e sanità c) autocertificazione dei requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche. Trattandosi di un fenomeno poco conosciuto, la stragrande maggioranza dei Comuni e delle Regioni italiane sono in fase di acquisizione delle informazioni; tuttavia, qualche Comune si è già cimentato nella regolamentazione dell'affitto di poltrona. 9 In primo esempio è quello del comune di Ancona che, nel mese di marzo 2013, su proposta delle associazioni di categoria della provincia, ha avviato un periodo di sperimentazione dell'attività di affitto di poltrona/cabina fino al 31.12.2013 La Città di Ancona si è posta come modello ed apripista a livello regionale e nazionale, affinché un'impresa di acconciatore e/o di estetista che intenda avviare l'attività di affitto di poltrona / cabina nel Comune, dovrà presentare una SCIA utilizzando l'apposito modello pubblicato con Determinazione del Dirigente del Settore Attività Economiche del Comune. Altro esempio territoriale, è dato dal Comune di Cascina, il primo in Toscana ed in Italia (all'inizio del 2012) a predisporre la documentazione necessaria per attivare la forma di attività dell'affitto della poltrona; sicché, un acconciatore o un'estetista che ha un salone proprio concede, dietro un corrispettivo in denaro, ad uno o più colleghi che ne sono privi, di lavorare con lui. Il Consiglio regionale del Piemonte, nel giugno del 2012, nella ricerca di soluzioni alla crisi economica che ha colpito in quel territorio anche gli operatori del settore dell'estetica, ha deciso di sostenere la diffusione dell'affitto della poltrona prendendo in considerazione l'esempio dei comuni della Regione Toscana, primo tra tutti Cascina ed impegnando la Giunta regionale a siglare un protocollo d'intesa con le Camere di Commercio, le Associazioni artigiane e l'Agenzia delle Entrate per la predisposizione degli atti necessari l'attuazione dell'"affitto della poltrona". Tra gli altri comuni della Toscana che si sono attivati sulla materia, si rileva l'Unione dei Comuni della Valdera (provincia di Pisa). Il quale, nel mese di aprile 2013, ha disposto una direttiva dirigenziale per fornire indicazioni procedurali ed operative uniformi ai responsabili dei Suap e, pertanto, ai fini della "poltrona in affitto" ritiene necessario: a) il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari, indispensabili per l'esercizio della singola attività; b) un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che, tra l'altro, individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro; c) in ogni caso, le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. e il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica.

ASPETTI FISCALI Premesso che, come anticipato sopra, ai sensi delle Leggi n. 174/2005, che disciplina l'attività di acconciatore, e n. 1/1990, che disciplina l'attività di estetista, tali attività devono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società ai sensi delle norme vigenti, nel caso dell'affitto di poltrona/cabina, trattandosi di due imprese distinte, il concedente e l'utilizzatore dovranno rilasciare ciascuno le fatture/scontrini fiscali relativi alle prestazioni rese alla propria clientela. In pratica, ogni imprenditore interverrà esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la relativa ricevuta fiscale.

Trattamento fiscale del contratto Qualora l'intenzione manifestata nel contratto, stipulato fra le parti, sia quella di ottenere la disponibilità della porzione di immobile strumentale nel quale insistono i beni mobili

utilizzati per lo svolgimento dell'attività, occorre verificare il corretto trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro. In tal caso, si ritiene che il contratto sia inquadrabile quale sub-affitto di una porzione di locali soggetto a registrazione a termine fisso scontando l'imposta di registro proporzionale dell'1% ai sensi dell'articolo 5, c. 1, lettera a-bis) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Il trattamento fiscale è confermato dall'Agenzia delle entrate che in data 21 giugno 2013 ha risposto ad una richiesta di chiarimenti avanzata dalla Confederazione (vedi allegato).

Trattamento del corrispettivo pattuito fra le parti Si ritiene che ai fini Iva il corrispettivo pattuito per l'utilizzo della poltrona/cabina debba essere assoggettato ad Iva ordinaria. In pratica, il concedente fatturerà all'utilizzatore (con IVA al 22%) il corrispettivo per l'uso della poltrona/cabina e per gli altri elementi convenuti. Il medesimo corrispettivo, assoggettato ad Iva ordinaria, costituirà per il concedente un ricavo rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed, al pari, un costo inerente per l'impresa utilizzatrice. Ai fini degli studi di settore è indispensabile che ogni imprenditore proceda autonomamente all'acquisizione dei prodotti necessari per l'espletamento dei servizi.

ASPETTI GIUSLAVORISTICI In occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale del 3 ottobre 2011 era stata affrontata la tematica dell' "affitto di poltrona/cabina", che le stesse rappresentanze dei lavoratori avevano ritenuto un'opzione utile, ed era stato pertanto sottoscritto un Avviso comune che, alle condizioni definite, prevedeva l'impegno congiunto a perorare la fattispecie nei confronti delle competenti Istituzioni. Nell'Avviso comune si evidenzia che l'affitto di parte del proprio salone e centro estetico ad un collega, mediante l'affitto della poltrona/cabina, costituisce una possibile soluzione alla sospensione dell'attività ma che al fine di evitare possibili distorsioni o abusi le Istituzioni competenti dovrebbero prevedere limiti di utilizzo nella misura di: - una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti; - due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti - tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti Inoltre l'Avviso afferma che "Non è possibile affittare la poltrona/cabina a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente, all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni, nonché alle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi." Al fine di rendere esplicito che non si prefigura un rapporto di lavoro dipendente fra il locatore e l'affittuario, è indispensabile che l'attività di entrambi i soggetti, in veste di imprenditori, sia effettivamente esercitata senza che tra le due imprese vi siano reali elementi di commistione rispetto all'utilizzo dei locali. Oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, gli elementi determinanti che possono condizionare gli esiti di un eventuale accertamento ispettivo sono: - la corretta gestione della clientela; - i rapporti professionali intercorrenti tra i due imprenditori, con specifico riguardo alla eventuale collaborazione di personale dipendente. In merito a tali aspetti è necessario che ogni imprenditore intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la propria ricevuta fiscale, escludendo che tra i due soggetti possano intercorrere scambi di prestazioni con rilevanti poteri di coordinamento: in tale ipotesi, infatti, si potrebbe configurare una mera prestazione di lavoro o manodopera resa in favore dell'altro soggetto che potrebbe acquisire, secondo i casi, la veste di committente o, anche, di datore di lavoro, con inevitabili conseguenze sul piano del trattamento contributivo. Altresì, laddove si intenda fare ricorso alla collaborazione di personale dipendente, risulta indispensabile evitare ogni forma di scambio di prestazioni lavorative fra i rispettivi dipendenti e collaboratori.

ASPETTI DI SSL 7.1 Impianti ed attrezzature di lavoro Il decreto legislativo n. 81/2008, noto anche come Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro, disciplina in modo preciso le caratteristiche che gli impianti e le attrezzature di lavoro presenti in azienda debbono possedere. Ciò rileva in termini di tutela dei lavoratori ma anche, ovviamente, dei terzi (clienti) presenti sul luogo di lavoro. Tipicamente, all'atto della locazione di

poltrona/cabina il locatore dovrebbe garantire l'affittuario circa la conformità degli impianti (fissi) presenti in azienda (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione eccetera): in questo senso può essere utile una dichiarazione di manleva in favore del soggetto che subentra (con la quale si attesta e garantisce la conformità alla regola dell'arte e la regolare manutenzione ed effettuazione delle verifiche). In particolare per il rischio elettrico sono obbligatorie verifiche quinquennali sulla conformità della messa a terra e dell'impianto di protezione delle scariche atmosferiche. Analogamente, anche per le attrezzature di lavoro (phon, caschi, forbici eccetera) il locatore deve mettere a disposizione dell'affittuario beni che rispettino i requisiti di legge sotto il profilo della conformità (attestata, ad esempio, dalla presenza di marchio CE e dalle relative dichiarazioni di conformità dei prodotti), della regolare effettuazione della manutenzione (ordinaria e straordinaria) e delle verifiche periodiche, queste ultime previste nel titolo III del Testo Unico stesso dedicato appunto all'uso delle attrezzature di lavoro. Un caso particolare concerne l'eventuale utilizzo da parte dell'affittuario di attrezzature di lavoro di proprietà, che vengono quindi "portate" in azienda a seguito dell'affitto di poltrona/cabina: per le stesse ragioni di cui sopra, ma a parti invertite, dovrà essere in tale ipotesi l'affittuario a richiedere al cedente il rispetto della conformità dei beni utilizzati.

Valutazione dei rischi per i lavoratori Quest'aspetto così rilevante in realtà si applica solo all'ipotesi, che si appaleserà – probabilmente - assai di rado, in cui l'affittuario di poltrona/cabina sia anche un datore di lavoro: in sostanza, in presenza di lavoratori (come definiti dal Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) l'affittuario dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza e formalizzarli in un documento (il Documento di Valutazione dei Rischi oppure, in alternativa, sino a 10 lavoratori, nelle cosiddette "procedure standardizzate di valutazione dei rischi"). Inoltre, in quest'ipotesi (affittuario datore di lavoro), dovrà essere nominato il medico competente (sorveglianza sanitaria), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (eventualmente, fino a 30 lavoratori, lo stesso datore di lavoro), gli addetti alle emergenze ed al primo soccorso e, a cura dei lavoratori, il proprio rappresentante per la sicurezza (interno oppure territoriale). Se, al contrario, l'affittuario è un lavoratore autonomo gli unici obblighi inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro a lui ascrivibili concernono: l'utilizzo di DPI e di attrezzature di lavoro conformemente a quanto previsto nel citato titolo III del Testo Unico (marcatatura CE, manutenzione, controlli, ecc.)

Interferenze fra i rischi del locatore e dell'affittuario: il DUVRI «semplificato» Nelle situazioni lavorative in cui sia contemporanea nello stesso luogo la presenza di più imprese svolgenti attività diverse, il Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro, all'art. 26, introduce il DUVRI – Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza, obbligatorio tuttavia per i soli contratti di appalto, d'opera e somministrazione. Alcuni aspetti presi in considerazione dal DUVRI poiché le interferenze – con i correlati rischi di infortuni - fra attività svolte dal locatore e dall'affittuario sono intrinseche alla situazione che si crea nell'affitto di poltrona/cabina. Allo scopo di minimizzare tali rischi, ed evitare contenziosi fra i due soggetti in termini di responsabilità nell'ipotesi di incidenti e/o infortuni, può essere opportuno elaborare un documento di analisi e di previsione/prevenzione simile al DUVRI ma «semplificato», che possa essere sottoscritto dal locatore e dall'affittuario. Tale documento dovrebbe individuare i rischi in tema di salute e sicurezza che derivano dallo svolgimento, in un medesimo luogo, delle lavorazioni; in parallelo il documento dovrebbe altresì enucleare le misure per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Ovviamente l'elaborazione di tale documento è fortemente consigliata laddove il locatore e/o l'affittuario abbiano dipendenti (quindi laddove si abbia già uno o più DVR); in tale ultima ipotesi il documento dovrebbe esservi allegato e scaturire da un'analisi approfondita di tali documenti.

ASPETTI AMBIENTALI Il principio fondamentale che regola la produzione di rifiuti, riconducibile al diritto comunitario (Direttiva 98/2008/CE) e recepito dal Testo Unico Ambiente (d.lgs. n. 152/2006)

stabilisce come il produttore del rifiuto ne è responsabile per il suo intero ciclo, dalla produzione allo smaltimento. Ne deriva che il locatore e l'affittuario rispondono ciascuno singolarmente per i propri rifiuti prodotti, sia in sede amministrativa sia penale. Ne deriva, altresì, che gli obblighi della cosiddetta "contabilità ambientale", riconducibili al Testo Unico, riguardanti la tenuta di Registri (produzione), Formulari (movimentazione) e MUD («bilancio» annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti) sono senz'altro ascrivibili alle due figure. Ciò, peraltro, postula la necessità di prevedere - in forma di accordo fra le parti - le modalità di «gestione» dei rifiuti da ciascuna figura prodotti, al fine di evitare casi di errata «imputazione» di rifiuti al locatore od all'affittuario con conseguenti responsabilità.

Tari: in questa ipotesi vi sono elevati margini di incertezza, dovuti alla novità della materia ed al fatto che non vi sono precedenti. In linea di massima si possono ipotizzare due possibilità:

il contratto con la locale azienda di igiene ambientale afferisce al luogo di lavoro inteso nella sua interezza: in questa ipotesi pare necessario prevedere una clausola giuridica che attui la rivalsa del locatore verso l'affittuario, al fine di prevedere un'equa e proporzionale partecipazione delle parti alle spese. Va da sé la necessità di prevedere anche l'introduzione di uno o più parametri che attuino in concreto tale graduazione degli oneri economici fra le parti: ad esempio la superficie utilizzata dall'affittuario in rapporto a quella totale del locatore, il numero medio di clienti serviti e/o volume d'affari medio ascrivibile a ciascuno eccetera.

vengono "aperte" due posizioni distinte dalla locale azienda di igiene ambientale, per cui pervengono due distinte cartelle di pagamento. È comunque chiaro in questa seconda ipotesi che l'azienda di igiene ambientale deve tener conto del fatto che, tipicamente, il soggetto affittuario "contribuirà" alla produzione di rifiuti solidi urbani in modo inferiore rispetto al locatore; ne deriva che i parametri ipotizzati al punto precedente, che nell'ipotesi di cui sopra avevano rilievo "interno", dovranno essere fatti propri dall'azienda di igiene ambientale affinché l'ammontare del contributo richiesto sia equo e proporzionato alle diseconomie ambientali attribuibili a ciascun soggetto. Per quanto riguarda gli scarichi idrici, va detto che essi vanno sempre autorizzati a cura del titolare dell'impianto o se comunque ammessi perché recapitanti in rete fognarie debbono obbedire ai limiti indicati con regolamento dall'ente gestore della rete idrica. Poiché il proprietario o gestore dell'esercizio è in genere il locatario gli aspetti informativi verso la P.A. (autorizzazioni o provvedimenti del gestore della rete idrica locale) rimangono a sua cura. Una attività pattizia può regolare tra locatario e l'affittuario gli aspetti economici relativi al relativo consumo di acqua ed altri canoni correlati.

IL CASO DELLA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVI DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE. DIFFERENZA DALL'AFFITTO DI POLTRONA Come sopra evidenziato, l'unica fattispecie espressamente ammessa di prestazione dell'attività da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditore, ma in possesso dei relativi requisiti di qualifica professionale, svolta in forma di collaborazione esclusivamente nell'ambito di imprese abilitate del settore dell'acconciatura, è ravvisabile nella legge 17 agosto 2005, n. 174 recante la "Disciplina dell'attività di acconciatore". L'art. 2, comma 6, della legge citata ha previsto chiaramente che per l'effettuazione di trattamenti e servizi rientranti nell'attività professionale di acconciatore, le imprese esercenti l'attività possono avvalersi, previo corrispettivo, anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale. A tal fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. I trattamenti e servizi cui la norma fa riferimento sono quelli definiti dal comma 1 del medesimo articolo 2, vale a dire: "tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano

prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.” La norma è finalizzata a disciplinare, solo parzialmente, una fattispecie concreta che, prima dell’approvazione della disciplina citata, rappresentava un fenomeno piuttosto diffuso nell’ambito della categoria ed ha dato luogo in passato ad incertezze ed anche ad abusi, in quanto le relative prestazioni venivano pattuite senza forme contrattuali tipiche, comportando anche evasione fiscale e determinando, spesso, speculazioni commerciali, ed erano, sovente, affidate a soggetti privi di adeguata professionalità. La soluzione adottata dalla legge spesso è stata anche definita come “affitto di poltrona” ma in realtà, non consistendo in un contratto di affitto, deve essere ricondotta ad una tipologia contrattuale del tutto diversa. 14 La norma che regola la fattispecie prevede necessariamente tre condizioni: 1) il possesso del requisito dell’abilitazione professionale per i soggetti esterni che svolgano i predetti servizi presso un’impresa di acconciatura; 2) la formalizzazione di un apposito rapporto contrattuale, secondo le varie tipologie di collaborazione già previste dalle norme vigenti; 3) il versamento di un corrispettivo in capo al soggetto di cui l’impresa si avvale. Dunque, secondo la previsione in esame il titolare dell’impresa di acconciatura, nell’avvalersi della prestazione d’opera di un soggetto non inserito stabilmente nell’organico aziendale (che non sia, pertanto, un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, né, ad esempio un socio o un familiare partecipante al lavoro), deve ricorrere alla stipula di un apposito contratto utilizzando le diverse tipologie previste dalle norme vigenti. Tali tipologie si possono schematicamente riassumere: a) nelle forme attualmente previste di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, come il contratto di lavoro intermittente, il contratto di somministrazione di lavoro o il contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti e dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di lavoro; b) nei contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro autonomo. Con specifico riferimento ai contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro autonomo, tuttavia, occorre svolgere le seguenti precisazioni.) Una prima tipologia consiste nel contratto di “lavoro a progetto” che consiste in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (autonomia), riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (il cd. co. co. pro.). Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale che si intende conseguire, con l’individuazione del suo contenuto caratterizzante, e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. In particolare devono essere definite le forme di coordinamento del lavoratore a progetto sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia, anche operativa, nello svolgimento dei compiti assegnati. Inoltre il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici, e in ogni caso ai minimi salariali applicati dai contratti collettivi nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. Infine, il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l’oggetto (tali disposizioni sono previste dall’art. 61 del D. Lgs n. 276/2003, “Biagi”, come integrate dalla legge n. 92/2012, “Fornero”). Al riguardo va rilevato che, secondo le indicazioni fornite dal Ministero (circolare n. 29/2’12 - Dir. Gen. Attività Ispettiva) sono state individuate diverse attività difficilmente inquadrabili nell’ambito di un “genuino rapporto” di co. co. pro., che per la loro ripetitività e per il loro carattere elementare dovrebbero rientrare nell’alveo della subordinazione: fra di esse (addetti alle pulizie, autisti, baristi, custodi, portieri, facchini, magazzinieri, manutentori, muratori, addetti di segreteria, call center) figurano in particolare “estetiste e parrucchieri”. Da ciò deriva una possibile preclusione (o, quanto meno, una rilevante criticità) della facoltà di avvalersi di un rapporto di co.co.pro. per affidare ad un determinato soggetto, in veste di lavoratore autonomo, trattamenti o servizi semplici o ripetitivi che, dunque, non siano connotati da una specifica complessità e

che non sia possibile fare rientrare nell'ambito di un apposito "progetto" nel senso prescritto dalla norma.

Una seconda tipologia consiste nel "lavoro occasionale" vale a dire in prestazioni occasionali aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, con un compenso complessivo nel medesimo anno solare non superiore a 5 mila euro; (art. 61 D. Lgs n. 276/2003).

Una terza tipologia contrattuale è la "associazione in partecipazione", consistente in una forma di cooperazione economica fra due o più persone nell'esercizio dell'impresa, che si formalizza in un contratto mediante il quale un soggetto (l'associante) attribuisce ad un altro soggetto (l'associato) una partecipazione agli utili della propria impresa, verso il corrispettivo di un determinato apporto che può essere sia di capitale (liquidità, beni mobili, anche strumentali, ed immobili, titoli di credito, brevetti), sia di prestazione lavorativa: in tal caso l'apporto dell'associato può consistere nella prestazione di un'attività lavorativa senza vincolo di subordinazione, vale a dire di un'attività personale e continuativa di collaborazione in favore dell'associante secondo le condizioni ed i termini definiti dal contratto; l'associato, in caso di perdite e salvo patto contrario, concorre alle perdite nella misura in cui partecipa agli utili, ma, comunque, entro il limite del valore del proprio apporto (artt. 2549 e ss. C.C.).

Riguardo a tale tipologia contrattuale occorre ricordare che la riforma Fornero ha previsto alcune condizioni: – il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo; – i rapporti di associazione in partecipazione instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto (art. 2552, c.c.), si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, la stessa riforma "Fornero" ha anche stabilito che nell'associazione in partecipazione l'apporto di lavoro deve essere connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; per cui, con specifico riguardo a quest'ultima ipotesi si potrebbe ravvisare la possibilità di stipulare un'associazione in partecipazione per lo svolgimento dei servizi e dei trattamenti di acconciatura. Tutti gli strumenti contrattuali sopra riportati risultano attualmente già utilizzabili da parte degli acconciatori nell'ordinario esercizio della loro impresa, sulla base delle semplici disposizioni contenute dall'art. 2, comma 6, della legge n. 174/2005, e possono essere applicati anche nei confronti di soggetti con Partita IVA, sempreché, ovviamente, tali soggetti svolgano la propria attività esclusivamente nell'ambito di imprese di acconciatura regolarmente organizzate ed abilitate (quindi non liberamente nei confronti della clientela nel mercato).

Precisazione: gli strumenti contrattuali indicati nel presente punto 10) non sono applicabili alle imprese di estetista in quanto la relativa disciplina prevista dalla legge n. 1/1990 ha chiaramente disposto che l'attività di estetista deve essere organizzata e gestita in forma di impresa e, per converso, non avendo espressamente previsto tale possibilità, ha implicitamente precluso la facoltà di avvalersi di tali forme contrattuali.